

## PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO - PAI

In attuazione della legge 18 maggio 1989 n. 183 sono state costituite, pur con modalità istitutive e organizzative diverse, le Autorità di Bacino.

Nel caso dei territori ricadenti nei tre bacini interregionali dei fiumi Trigno, Saccione e Fortore e nei bacini regionali del Molise (fiumi Biferno e Minori), accorpatisi in un unico bacino regionale, le Regioni interessate (Abruzzo, Campania, Molise e Puglia) hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa, per la costituzione di un'unica Autorità di Bacino preposta al governo dei territori su indicati, successivamente approvato con le singole leggi regionali:

<u>Abruzzo</u>	Legge Regionale 16 settembre 1998, n. 78 - (BURA 9 ottobre 1998 n. 24)
<u>Molise</u>	Legge Regionale 29 dicembre 1998, n. 20 - (BURM 31 dicembre 1998 n. 25)
<u>Puglia</u>	Legge Regionale 20 aprile 2001, n. 12 - (BURP 20 aprile 2001 n. 61)
<u>Campania</u>	Legge Regionale 25 luglio 2002, n. 11 - (BURC 5 agosto 2002 n. 37)

L'Autorità di Bacino ha competenza sui territori delle Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia ricadenti:

- nel bacino idrografico interregionale del fiume Trigno (Abruzzo e Molise) per un'estensione pari a **1.282,73 kmq**
- nel bacino idrografico regionale del fiume Biferno e dei fiumi minori (Mergola, Tecchio, Sinarca, Rio Vivo e Vallone delle Canne) per un'estensione pari a **1.552,83 kmq**
- nel bacino idrografico interregionale del fiume Saccione (Molise e Puglia) per un'estensione pari a **262,46 kmq**
- nel bacino idrografico interregionale del fiume Fortore (Campania, Molise e Puglia) per un'estensione pari a **1.616,45 Kmq**

e ricomprende 5 Province (Benevento, Chieti, Campobasso, Foggia, Isernia) e 130 comuni.

L'attività dell'Autorità di bacino è orientata alla formazione del Piano di Bacino ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 183 del 18 maggio 1989.

Il Piano di bacino possiede valore di "piano territoriale di settore", la cui elaborazione perciò segue tutte le fasi proprie di un complesso processo di pianificazione

Il piano è costituito da un complesso sistema di conoscenze relative agli aspetti fisici, ambientali ed antropici che devono essere regolamentati e governati, in modo unitario dal Piano di bacino, al fine di una gestione sostenibile del territorio.

Successivamente il legislatore nazionale ha previsto la redazione dei piani di Bacino per stralci funzionali (Piani Stralcio). Quindi il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) costituisce uno stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dell'articolo 12 della legge 4 dicembre 1993 n. 493, e possiede, per effetto dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183, valore di piano territoriale di settore.

Le finalità dei Piani Stralcio per l'assetto idrogeologico sono quelle di:

- a) localizzare e perimetrare le aree a pericolosità e rischio idrogeologico;
- b) valutare i relativi livelli di pericolosità e rischio;
- c) definire le misure di salvaguardia;
- d) individuare le priorità di intervento ed i relativi fabbisogni finanziari che, dopo l'adozione definitiva del PAI verranno attuati attraverso programmi triennali di intervento, ai sensi dell'articolo 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

In data 29/09/1998 con DPCM è stato emanato un atto di indirizzo e coordinamento concernente l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti, fra l'altro anche, di competenza delle Autorità di bacino interregionali per la redazione dei Piani di Assetto Idrogeologici.

Nel suddetto DPCM vengono esplicitate le attività da seguire per:

1. individuare le aree soggette a rischio idrogeologico (da frana e da alluvione);
2. perimetrare e valutare i livelli di rischio;
3. programmare la mitigazione del rischio.

I progetti di Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico sono stati adottati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino:

- Bacino regionale del Biferno e Minori: deliberazione n. 87 del 28 ottobre 2005

- Bacino interregionale del Saccione: deliberazione n. 99 del 29 settembre 2006
- Bacino interregionale del Fortore: deliberazione n. 102 del 29 settembre 2006
- Bacino interregionale del Trigno: deliberazione n. 121 del 16 aprile 2008

L'adozione del Progetto di Piano non comporta la vigenza dei vincoli previsti dalla Norme di Attuazione (elaborato di Piano) che entreranno in vigore in seguito all'approvazione del Piano da parte della regione Molise. Allo stato della procedura, ai Progetti di P.A.I. non può essere riconosciuta l'efficacia giuridica, prevista dalla richiamata legge n. 183 del 1989, se non dopo l'adozione degli stessi da parte del Comitato Istituzionale e alla successiva approvazione delle Regioni, per le parti di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 183 del 1989 e dell'art. 15 del protocollo di intesa interregionale istitutivo dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

Si sottolinea che, anche dopo l'adozione e la conseguente vigenza delle norme di attuazione contenute nei P.A.I., le stesse prevedono espressamente l'acquisizione, da parte degli Enti procedenti, del parere dell'Autorità di Bacino solo nelle fattispecie di cui agli articoli 12 comma 5, lett.e), 14 comma 1, lett. a), 17, 28 e 35 comma 1, nonché all'Allegato 1 ultimo capoverso.

Occorre altresì evidenziare che con Delibera del Comitato Istituzionale **n. 143 del 19/11/2010** sono state impartite disposizioni sull'attività consultiva alle quali quest'Autorità di bacino deve attenersi *... "qualora chiamata ad esprimere pareri, che costituiscono, con riferimento ai Progetti di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) adottati, una manifestazione di giudizio cui deve (parere obbligatorio o vincolante) o può (parere facoltativo) ricorrere l'amministrazione procedente a fini istruttori o decisori:*

**a) i pareri obbligatori, consultivi o vincolanti, sono previsti solo nelle ipotesi di cui agli articoli 12 comma 5, lett. e), 14 comma 1, lett. a),, 17, 28 e 35 comma 1, nonché all'Allegato 1 ultimo capoverso, delle Norme di Attuazione, per le quali si applicano le disposizioni previste dalle medesime, solo successivamente all'approvazione da parte delle Regioni, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del summenzionato art. 19 della legge n. 183 del 1989 e dell'art. 15 del protocollo di intesa interregionale istitutivo dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore."**

Sono vigenti i **Piani Straordinari** che prevedono, insieme all'individuazione e alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato, l'adozione di misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6 bis dell'articolo 17 della L.183/89, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17, il cui ambito di applicazione si estende sulle aree a rischio idrogeologico molto elevato R4 e su quelle per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della L.225/92, individuate e perimetrate negli elaborati di Piano.

Ad oggi non sono vigenti misure di salvaguardia correlate con il Progetto di PAI e le misure di salvaguardia allegate ai Piani Straordinari sono vigenti solo sulle perimetrazioni in esso contenute.

Con deliberazione **n. 9 del 29 ottobre 1999** (pubblicata sul B.U.R.M. n. 22 del 1.12.1999), è stato approvato il **Piano Straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato nel bacino idrografico dei fiumi Biferno e minori**, e con Deliberazione n. 8 del 29 ottobre 1999 (pubblicata sul B.U.R.M. n. 22 del 1.12.1999) è stato approvato il **Piano Straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato nel bacino idrografico del Fiume Trigno**.

Per completezza di informazione si rappresenta ulteriormente che, l'area di Petacciato è stata perimetrata come area a rischio idrogeologico molto elevato (R4), rientrando tra quelle per le quali era in atto lo stato di emergenza dichiarato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.4.1996 a seguito del movimento franoso verificatosi nel mese di aprile 1996 che aveva interessato parte del territorio comunale coinvolgendo importanti infrastrutture di trasporto nazionale. Con il cessare dello stato di emergenza, il Comitato Istituzionale di questa Autorità di Bacino, nella seduta n. 27 del 29/09/2006 con Deliberazione n. 103, ha adottato il Provvedimento **"L. 18 maggio n. 183, D.L. 11 giugno 1998 n. 180, L. 3 agosto 1998 n. 267 e succ. – Piano Straordinario ex D.L. 180/ '98 – comune di Petacciato – modifica"** (pubblicata nel BURM n. 29 del 16 OTTOBRE 2006) vigente ad oggi sul territorio comunale.

Per il Bacino del fiume Fortore e del fiume Saccione la Regione Molise ha proceduto all'approvazione dei corrispondenti Piano Straordinari con le D.G.R. n. .

Nell'ottobre 2007 è stata emanata la Direttiva Europea 2007/60/CE il cui scopo è quello di istituire *"un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche ... "* (art.1).

In Italia, tale Direttiva è stata recepita attraverso il Decreto Legislativo n. 49 del 23 febbraio 2010 il quale impone che nell'ambito di ciascun Distretto Idrografico vengano effettuate una serie di attività consecutive secondo una precisa tempistica:

<b>Adempimenti</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Articolo D.Lgs 49/2010</b>
Valutazione preliminare rischi alluvioni	22 settembre 2011	Articolo 4
Individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvione	/	Articolo 5
Redazione mappe della pericolosità e rischio	22 giugno 2013	Articolo 6
Pubblicazione Piani di Gestione rischio di alluvione	22 giugno	Articolo 7

Per i territori di questa AdB, che ricadono anche nei territori molisani lo stato dell'arte è il seguente:

**VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHI ALLUVIONI - Art. 4**

Con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 146 del 19/11/2012 si è deciso di avvalersi delle mappe della pericolosità redatte nell'ambito dei Progetti di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, secondo quanto previsto dalle misure transitorie dell'articolo 11 del D.Lgs 49/2010 per superare la Valutazione preliminare di cui all'articolo 4.

**INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE A RISCHIO POTENZIALE DI ALLUVIONI - Art. 5**

<b>ADEMPIMENTI PREVISTI</b>	<b>SITUAZIONE ATTUALE</b>
<p><b>1.</b> In base alla valutazione preliminare del rischio di cui all'articolo 4, fatti salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti, nonché del decreto legislativo n. 152 del 2006, le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 individuano, per il distretto idrografico o per la parte di distretto idrografico internazionale situati nel loro territorio, le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro</p>	<p>Attività già realizzata nell'ambito della redazione di Progetti di Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico e successivamente attualmente in aggiornamento in base agli esiti delle Conferenze Programmatiche</p>

**MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO DI ALLUVIONI - Art. 6** Approvate con Deliberazione del Comitato Istituzionale del 23/12/2013

<b>ADEMPIMENTI PREVISTI</b>	<b>SITUAZIONE ATTUALE</b>
<p><b>2.</b> Le mappe della pericolosità da alluvione contengono, evidenziando le aree in cui possono verificarsi fenomeni alluvionali con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche, la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento (bassa probabilità);</li> <li>b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);</li> <li>c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità).</li> </ul>	<p>Sono state aggiornate le carte della pericolosità idraulica allegate ai progetti di Piano Stralcio sulla base di rilievi di maggior dettaglio (rilievo Lidar fornito dal Ministero dell'Ambiente).</p>
<p><b>3.</b> Per ogni scenario di cui al comma 2 vanno indicati almeno i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) estensione dell'inondazione;</li> <li>b) altezza idrica o livello;</li> <li>c) caratteristiche del deflusso (velocità e portata).</li> </ul>	<p>Sulla base degli studi già predisposti da parte di questa Autorità di Bacino (Altezza idrica ed estensione dell'inondazione) Sulla base dell'aggiornamento sopra effettuato si è proceduto soprattutto nelle aree di fondovalle alla indicazione per ciascun scenario degli elementi richiesti</p>

*PIANO DI GESTIONE DELLE ALLUVIONI – Art. 7 - è in corso l'approvazione del progetto di Piano di gestione delle Alluvioni che verrà sottoposto all'attenzione del Comitato Istituzionale del Distretto dell'Appennino Meridionale entro fine dicembre 2014.*

### **VINCOLO IDROGEOLOGICO**

Il regio Decreto **n.3267 del 23/12/23** suddivide il territorio in aree soggette a vincolo idrogeologico e prevede, tra l'altro, restrizione nella gestione dei boschi e il divieto della loro trasformazione in altre utilizzazioni, oltre a obblighi in materia di rimboschimento: *tutto ciò allo scopo di preservare i terreni vincolati dalla denudazione, dalla perdita di stabilità o dal turbamento del regime delle acque.*

Da un punto di vista legislativo il vincolo idrogeologico, perno della difesa della stabilità del suolo, viene disciplinato con questo regio decreto, passa attraverso il D.P.R. 616/77, viene poi assorbito ed ampliato nella legislazione forestale degli anni '80 ed infine ripreso nella legge 183/89 che prevede all'art. 3 (*"attività di pianificazione, programmazione e di attuazione"*) comma 1 lettera p) nell'ambito delle attività finalizzate alla difesa del suolo che si proceda con *" il riordino del vincolo idrogeologico"* stabilendo inoltre al comma 6 dell'art.10 che: *" le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23 sono interamente esercitate dalle regioni".*